



Il diritto alla portabilità dei dati

La scheda presenta il diritto alla portabilità dei dati in relazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalle Linee-guida del WP29

COSA È?

È un diritto innovativo previsto dall'articolo 20 del regolamento (Ue) 2016/679 che consente all'interessato **di ricevere i dati personali forniti a un titolare**, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di **trasmetterli a un altro titolare** del trattamento senza impedimenti.

COSA PERMETTE DI FARE?

- **ricevere dati personali** trattati da un titolare e conservarli su un supporto personale o un *cloud* privato in vista di un utilizzo ulteriore per scopi personali, senza trasmetterli necessariamente a un altro titolare (*es.: recuperare l'elenco dei brani musicali preferiti detenuto da un servizio di musica in streaming, per scoprire quante volte si sono ascoltati determinati brani*);
- **trasmettere dati personali** da un titolare del trattamento a un altro titolare del trattamento (*es.: un diverso fornitore di servizi*).

L'esercizio del diritto alla portabilità dei dati **non pregiudica nessuno degli altri diritti** dell'interessato, che può, per esempio:

- **continuare a fruire del servizio** offerto dal titolare anche dopo un'operazione di portabilità;
- **esercitare il diritto di cancellazione** (o «*diritto all'oblio*») ai sensi dell'art. 17 del regolamento.

QUALI VANTAGGI PUO' OFFRIRE?

- **facilitare il passaggio** da un fornitore di servizi all'altro;
- consentire la **creazione di nuovi servizi** nel quadro della strategia dell'Ue per il mercato unico digitale;
- offrire la possibilità di «**riequilibrare**» il **rapporto fra interessati e titolari del trattamento** tramite l'affermazione dei diritti e del controllo spettanti agli interessati in rapporto ai dati personali che li riguardano.

QUANDO TROVA APPLICAZIONE?

Per essere portabili i dati devono:

- essere **dati personali chiaramente riferibili all'interessato**. Sono quindi ad esempio esclusi i dati anonimi;
- essere **trattati sulla base del consenso preventivo** dell'interessato o di un **contratto** di cui è parte l'interessato;
- essere **trattati attraverso strumenti automatizzati**. Sono quindi esclusi gli archivi e registri cartacei;
- essere stati **forniti consapevolmente** e in modo attivo dall'interessato (*ad es., i dati di registrazione inseriti compilando un modulo online, come indirizzo postale, nome utente, età, ecc.*).
- Sono compresi anche i **dati osservati forniti dall'interessato attraverso la fruizione di un servizio o l'utilizzo di un dispositivo** (*es.: la cronologia delle ricerche effettuate dall'interessato, i dati relativi al traffico, i dati relativi all'ubicazione, dati grezzi come la frequenza cardiaca registrata da dispositivi sanitari o di fitness.*)

Il diritto alla portabilità **non si applica** invece ai «dati inferenziali» né ai «dati derivati» (*es.: l'esito di una valutazione concernente la salute di un utente o il profilo creato al fine di attribuire uno score creditizio o di ottemperare a normativa antiriciclaggio*).

L'esercizio del diritto alla portabilità **non deve ledere i diritti e le libertà altrui**.

I dati portabili **devono essere forniti in un formato «interoperabile»**, ossia in un formato che ne consenta il riutilizzo. I titolari potranno utilizzare formati di impiego comune, se già esistenti, oppure utilizzare formati aperti (es. XML), ovvero sviluppare formati interoperabili e strumenti informatici che consentano di estrarre i dati pertinenti.